



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 18 aprile 2019

Commissione Consultiva Revisione Legale

L'applicazione dei Principi di Revisione alle PMI: La formazione del giudizio di revisione

Dott. Carmelo Di Grado
Dottore Commercialista e Revisore legale

La relazione sul bilancio (ISA 700)



La relazione sul bilancio (ISA 700)

► Art. 14 Relazione di revisione.....

Comma 1 Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Pianificazione delle
attività di controllo

Verifiche nel corso
dell'esercizio

Verifiche sul
bilancio

Espressione del
giudizio sul bilancio

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Art. 14 comma 2

La relazione, redatta in conformità' ai principi di revisione di cui **all'articolo 11**, **comprende:**

- a) **un paragrafo introduttivo** che identifica il bilancio;
- b) **una descrizione** della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) **un giudizio** sul bilancio ;
- d) eventuali **richiami di informativa**;
- e) **un giudizio sulla coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio;
- f) **una dichiarazione** su eventuali incertezze;
- g) **l'indicazione della sede** del revisore legale

La relazione sul bilancio (ISA 700)

**APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA
AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI**

La relazione sul bilancio (ISA 700)

26. LA RELAZIONE DI REVISIONE

Temi trattati	ISA/SA Italia di riferimento
La redazione della relazione di revisione contenente un giudizio senza modifiche	700
La redazione della relazione di revisione contenente giudizi con modifica	705
I richiami di informativa e gli altri aspetti	706
Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo	710
Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile	720
Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	720B

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Allegato - Modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale

Nel seguito, si ipotizza un **caso in cui il giudizio** sul bilancio redatto in forma ordinaria, a seguito della revisione legale, sia **senza modifica** e la relazione di revisione **non contenga** né richiami di informativa, né paragrafi di altri aspetti, né una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a **eventi o circostanze** che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla continuità aziendale.

La relazione sul bilancio (ISA 700)

- ▶ **Esempio 1(I) - Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione – International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP**
- ▶ **Esempio 2(I) - Relazione di revisione sul bilancio consolidato redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione – International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP**
- ▶ **Esempio 3(I): Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione – Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società diversa da EIP**
- ▶ **Esempio 4(I) - Relazione di revisione sul bilancio consolidato redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione – Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società diversa da EIP.**

La relazione sul bilancio (ISA 700)

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Art. 14

Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE
(ISA ITALIA) n. 700

FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL
BILANCIO

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Le componenti della relazione di revisione sono le seguenti:

- Titolo;
- Destinatario;
- Giudizio del revisore;
- Elementi alla base del giudizio;
- Responsabilità della direzione per il bilancio;
- Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio;
- Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 39/2010;
- Nome del responsabile dell'incarico;
- Firma del revisore;
- Sede del revisore;
- Data.

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Titolo	<p><i>“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.</i></p> <p>È importante inserire la qualifica di revisore “indipendente” per tenere <u>distinta la relazione di revisione legale da altre relazioni emesse da altri soggetti.</u></p>
---------------	--

La relazione sul bilancio (ISA 700)

L'ARTICOLO 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010
recita:

1)..... ***l'assemblea, su proposta motivata
dell'organo di controllo,
conferisce l'incarico di revisione legale....***

“Agli [azionisti] [Soci] della Società ...”

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

«Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

“Agli [azionisti] [Soci] della Società ...”

Premessa

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società XYZ S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.»

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Comma 2 dell'art. 14

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

*c) **un giudizio sul bilancio** che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

«A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.»

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Ragionevole
sicurezza

Il revisore, all'esito delle attività di revisione pianificate e svolte:

a) deve aver acquisito elementi probativi

“appropriati e sufficienti”;

b) deve concludere che le stime operate dalla direzione aziendale siano ragionevoli.



La relazione sul bilancio (ISA 700)

Significatività

Il revisore deve stabilire se:

- a) **la significatività** utilizzata è **ancora appropriata** rispetto ai risultati economico-finanziari effettivi dell'impresa;
- b) **gli errori non corretti** dalla direzione aziendale, considerati singolarmente e a livello aggregato, **potrebbero originare errori significativi.**

La relazione sul bilancio (ISA 700)

1. La sezione “Giudizio” della relazione di revisione deve inoltre
 - a) **identificare l’impresa** il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
 - b) **dichiarare** che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
 - c) **identificare** l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
 - d) **fare riferimento** alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;
 - e) **specificare** la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio. (Rif.: Parr. A17–A18)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Da ISA ITALIA 700

.... nell'esprimere un **giudizio senza modifica** deve utilizzare una delle seguenti **espressioni**, che sono **considerate equivalenti**:

- a) A nostro giudizio, **il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi**, [...] in conformità al [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile];
ovvero
- b) A nostro giudizio, **il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della** [...] in conformità al [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile]. (Rif.: Parr. A19–A26)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

«A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.»

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Elementi alla base del giudizio

Tale sezione va riportata immediatamente dopo quella del “Giudizio”.

In tale sezione il revisore:

- a) **dichiara** che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali **ISA Italia**;
- b) **fa riferimento** alla sezione della relazione di revisione che descrive le **responsabilità del revisore** stabilite dai principi di revisione internazionali ISA Italia;
- c) **include** una dichiarazione che il **revisore è indipendente** dall'impresa in conformità alle norme e ai principi **in materia di etica e di indipendenza** applicabili alla revisione contabile in Italia;
- d) **dichiara** se il revisore ritiene di aver acquisito **elementi probativi sufficienti ed appropriati** sui cui basare il proprio giudizio.

La relazione sul bilancio (ISA 700)

ISA ITALIA 700 al punto 28(I).

«Qualora l’incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del **D.Lgs. 39/10**, la relazione di revisione deve indicare che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai “principi di revisione internazionali (ISA Italia)”».

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

«Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai **principi di revisione internazionali ISA Italia**. Le nostre **responsabilità** ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione **Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio** della presente relazione. **Siamo indipendenti** rispetto alla società in conformità alle norme e ai **principi in materia di etica e di indipendenza** applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver **acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati** su cui basare il nostro giudizio.»

La relazione sul bilancio (ISA 700)

RESPONSABILITA' PER IL BILANCIO

ISA ITALIA 700 A32

La relazione di revisione deve includere **una sezione dal titolo “Responsabilità della direzione per il bilancio”**.

..... la relazione di revisione deve utilizzare il **termine più appropriato** nel contesto del quadro normativo di quel particolare ordinamento giuridico.

- Sistema di controllo tradizionale o monistico:

«.... gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio.»

-Sistema di amministrazione e controllo dualistico

«.....l’organo responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio è il consiglio di gestione.»

Conseguentemente,

la sezione della relazione di revisione , deve essere titolata **“Responsabilità degli amministratori [dei componenti del consiglio di gestione] per il bilancio”**.

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

«Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.»

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

Informativa finanziaria

«Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.»

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio.

Si danno una serie di punti da :

DICHIARARE - DESCRIVERE - IDENTIFICARE - VALUTARE;

Vengono individuate:

SITUAZIONI A CUI GIUNGERE ;

Viene richiesta:

UNA DICHIARAZIONE CONCLUSIVA.

La relazione sul bilancio (ISA 700)

37. Tale sezione della relazione di revisione deve: (Rif.: Par. A45-A45(I))

a) dichiarare che gli obiettivi del revisore sono:

- (i) l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga **errori significativi**, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- (ii) (ii) l'emissione di una relazione di revisione che **includa il proprio giudizio**; (Rif.: Par. A46)

b) dichiarare che per **ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza** che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, ove esistente;

c) dichiarare che gli **errori possono derivare da frodi** o da comportamenti o eventi non intenzionali e, alternativamente:

- (i) dichiarare che essi sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che , singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio; 14 ovvero
- (ii) (ii) fornire una definizione o una descrizione della significatività in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. (Rif.: Par. A47)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

ISA ITALIA 700

38. La sezione "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio" della relazione di revisione deve inoltre: (Rif.: Par. A45- A45(I))

a) **dichiarare** che, il revisore esercita il giudizio professionale e mantiene lo **scetticismo professionale**.....;

b) dichiarando che le **responsabilità del revisore sono**:

(i) **identificare e valutare i rischi** di errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definire e svolgere procedure di revisione in risposta a tali rischi; **acquisire elementi probativi** sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. ;

(ii) *acquisire una comprensione del **controllo interno**.....;*

(iii) valutare l'appropriatezza dei **principi contabili utilizzati** ;

(iv) giungere ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del **presupposto della continuità** ;

(v) , valutare la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso,

La relazione sul bilancio (ISA 700)

- **39.** La sezione "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio" della relazione di revisione deve altresì: (Rif.: Par. A45-A45(I))
 - a) **dichiarare** che il **revisore comunica ai responsabili delle attività di governance ... la portata e la tempistica pianificate** per la revisione contabile e i risultati significativi emersi.....;
 - b) **per le revisioni contabili dei bilanci delle società quotate, dichiarare** che il revisore fornisce ai responsabili delle attività di governance....., **una dichiarazione** sul fatto che egli ha rispettato le norme e i principi applicabili in materia di etica e di indipendenza **e comunica** loro ogni situazione che può ragionevolmente avere un effetto sulla sua indipendenza **e, ove applicabile,** le relative misure di salvaguardia;
 - c) **per le revisioni contabili dei bilanci delle società quotate** e delle altre imprese per cui **gli aspetti chiave della revisione vengono comunicati** in conformità al principio di revisione internazionale **(ISA Italia) n. 701,.....**

La relazione sul bilancio (ISA 700)

39(I). Quanto richiesto nelle lettere b) e c) del precedente paragrafo 39 deve essere applicato alle revisioni legali dei **bilanci degli EIP**. In particolare:

- ▶ la dichiarazione di cui al paragrafo 39, lettera b), viene resa in virtù del fatto che sono stati assolti gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), del Regolamento (UE) 537/14, fermo restando per le società quotate quanto previsto dal paragrafo 17 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 e
- ▶ la dichiarazione di cui al paragrafo 39, lettera c), viene resa in virtù di quanto indicato nel precedente paragrafo 31(I)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

- a) Bilancio del gruppo ISA ITALIA 600
- b) quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600, descrivere le ulteriori responsabilità del revisore nell'incarico di revisione contabile di gruppo, dichiarando che:
- (i) le responsabilità del revisore sono di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio del gruppo;
 - (ii) il revisore è responsabile della direzione, della supervisione e dello svolgimento della revisione contabile del gruppo;
 - (iii) il revisore è l'unico responsabile del giudizio di revisione espresso.



La relazione sul bilancio (ISA 700)

Collocazione della descrizione delle responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio

40. La descrizione delle responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio richiesta dai paragrafi 38-39 deve essere inserita: (Rif.: Par. A49)

a) **nel corpo della relazione di revisione;**

b) **in un'appendice della relazione di revisione, nel qual caso la relazione deve includere un riferimento alla collocazione dell'appendice; ovvero (Rif.: Parr. A49–A50)**

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

(segue)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

(segue)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

(segue)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

(segue)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto] [siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento; (segue)

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Dal testo della Relazione CNDCEC:

▶ *Parte conclusiva della relazione*

«Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.»

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Relazione sul bilancio, nell'ipotesi di

UNA TIPOLOGIA DI GIUDIZIO CHE E'DATO :

- senza modifica,

- in assenza di rilievi significativi.

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Sede	La relazione di revisione deve indicare il luogo nel quale il revisore esercita la propria attività.
-------------	--

La relazione sul bilancio (ISA 700)

3.2. Tempistiche di emissione della relazione di revisione ed **impatti sulle attività per l'individuazione degli eventi successivi**

L'art. 2429 c.c. stabilisce che il progetto di bilancio ...deve essere comunicato,....., **almeno 30 giorni prima del termine fissato per la discussione ed approvazione da parte dell'assemblea dei soci.**

..... l'insieme dei documenti ... debbano rimanere depositati presso la **sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea dei soci;**

....se ne deduce, quindi, che il collegio sindacale incaricato della revisione legale abbia a **disposizione 15 giorni per effettuare le proprie attività e predisporre la propria relazione.**

Analoghe disposizioni sono previste dall'art. 41 del D.Lgs. n. 127/1991 con **riferimento al bilancio consolidato**

Immaginiamo ora l'ipotesi della **mancata comunicazione del progetto di ... nel termine dei 30 giorni** ... rende improbabile il deposito della relazione di revisione nei termini di legge.

... dovrà valutare se **comunicare per iscritto** richiedendo formalmente di provvedere all'immediato invio della documentazione relativa al progetto di bilancio

La relazione sul bilancio (ISA 700)

ALLEGATO 4. Esempio lettera di sollecito ottenimento documentazione

alla c.a. del Presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

Oggetto: Termini di cui all'art. 2429 c.c.

Egregi Signori,

con riferimento all'incarico di revisione legale dei conti conferito al collegio-revisore dalla società _____, riteniamo opportuno fare presente che in data _____ **si è svolta la riunione del consiglio di amministrazione della società**, nel corso della quale è stato approvato il progetto di bilancio d'esercizio al _____, e che conseguentemente **è stata convocata l'assemblea per l'esame e l'approvazione del medesimo per il giorno _____]**

Nonostante quanto sopra, lo scrivente soggetto incaricato della revisione legale non ha ricevuto la documentazione relativa al progetto di bilancio anzidetto, che dovrebbe essere presentato in sede assembleare.

Dal momento che, ai fini dello svolgimento della nostra attività di revisione legale, abbiamo necessità di procedere, secondo i termini di legge previsti dall'art. 2429 c.c. allo svolgimento delle nostre verifiche ed analisi, **Vi richiediamo formalmente di provvedere all'immediato invio alla nostra attenzione della documentazione relativa al progetto di bilancio della società al _____.**

Restando in attesa di Vostro sollecito riscontro, inviamo cordiali saluti.

La relazione sul bilancio (ISA 700)

ALLEGATO 5. Esempio secondo sollecito ottenimento documentazione

alla c.a. del Presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato Oggetto: Termini di cui all'art. 2429 c.c.
Egregi Signori,

.....segnalare [che, **nonostante abbiamo già richiesto e sollecitato** l'invio alla nostra attenzione della documentazione relativa

OPPURE: che non abbiamo ricevuto la documentazione relativa al progetto di bilancio d'esercizio della società al _____

OPPURE: che sta per decorrere il termine di quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, senza che abbiamo ricevuto la documentazione relativa al progetto di bilancio d'esercizio della società al .

In considerazione di quanto sopra, Vi comunichiamo formalmente di non esser in grado,..... e, **pertanto, siamo impossibilitati a predisporre la nostra relazione entro i termini previsti dall'art. 2429 c.c.**

.... Vi sollecitiamo nuovamente **affinché provvediate con la massima urgenza** all'invio del progetto di bilancio sopra indicato, ritenendoci comunque fin d'ora sollevati

Vi invitiamo, inoltre, a prendere gli opportuni provvedimenti conseguenti alla situazione qui evidenziata, **provvedendo anche a dare adeguata informativa alla compagine sociale e a far risultare tale nostra comunicazione nel verbale assembleare.**

Restando in attesa di Vostro sollecito riscontro, inviamo cordiali saluti.

La relazione sul bilancio (ISA 700)

La data :

La data della relazione di revisione **informa gli utilizzatori** della stessa sul fatto che il revisore ha tenuto in considerazione l'effetto **degli eventi e delle operazioni** di cui sia venuto a conoscenza e **che si sono verificati fino a quella data.**

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Nome del responsabile dell'incarico

Il nome del responsabile dell'incarico **deve essere indicato nella relazione di revisione.....**

..... **tranne nelle rare circostanze** in cui ci si può ragionevolmente attendere che tale informativa comporti **una minaccia significativa** per la sicurezza personale.

Nelle rare circostanze in cui il revisore **non intende indicare il nome** del responsabile dell'incarico nella relazione di revisione, **egli deve discutere tale sua intenzione con i responsabili delle attività di governance** a supporto della propria valutazione circa la probabilità e la gravità di una minaccia significativa per la sicurezza personale

La possibilità di **non indicare il nome** del responsabile nelle rare circostanze citate è applicabile **unicamente qualora prevista dalle norme di legge.**

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Firma

Art. 14 D.LGS 39/2010

3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più' revisori legali... essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una **relazione e un giudizio congiunti**.

In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a **più' revisori legali**, la relazione di revisione è **firmata da tutti i responsabili dell'incarico**.

In alcuni casi è consentita la firma elettronica

La relazione sul bilancio (ISA 700)

Apposta la firma sulla Relazione al bilancio:

Da questo momento la Relazione assume tutta la sua efficacia quale documento essenziale per l'approvazione del bilancio e così viene messa a disposizione dell'Assemblea dei Soci.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 18 aprile 2019

Commissione Consultiva Revisione Legale

L'applicazione dei Principi di Revisione alle PMI: La formazione del giudizio di revisione

Dott. Carmelo Di Grado
Dottore Commercialista e Revisore legale

La relazione sul bilancio (ISA 700)

